RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 68

Contenuto della formazione

Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:

a) le modalita' di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, nonche' i criteri di sostenibilita' economica dei corsi, escludendone il fine di lucro, ivi compresa la previsione della gratuita' della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e disciplinando le modalita' di istituzione delle scuole in collaborazione tra piu' consigli dell'ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendono organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilita' della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilita' economica per il praticante, secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle universita', in materie giuridiche, nonche' tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualita' dell'attivita' professionale, delle pubblicazioni e della precedente attivita' di formazione svolta, nonche' dell'assenza di precedenti disciplinari;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione, la loro durata minima, gli orari e le modalita' di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilita' sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilita' con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilita' di svolgere la formazione a distanza in modalita' sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettivita' della frequenza;

f) l'omogeneita' dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari: 1. redazione di atti giudiziari; 2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali; 3. teoria e pratica del linguaggio giuridico; 4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto ecclesiastico, diritto tributario; 5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico; 6. ordinamento, deontologia e previdenza forense; 7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale; 8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attivita' professionale e conoscenza della lingua inglese; 9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attivita' professionale, nei limiti consentiti dal codice deontologico;

g) le modalita' di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. Le modalita' di controllo sull'apprendimento consistono nello svolgimento di almeno una verifica intermedia e di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalita' di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione nonche' da un magistrato, in servizio o a riposo. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell'ordine, la commissione e' nominata dai competenti organi della scuola. Per i corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1, lettera b), la commissione e' nominata, per ciascun corso, dal consiglio dell'ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. Gli eventuali compensi o rimborsi spese riconosciuti ai componenti della commissione sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati per la formazione e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica. Il superamento della prova finale del corso e' condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-68-contenuto-della-formazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it